



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La **Corte di Appello di Bari, Seconda sezione civile**, composta dai signori magistrati:

- | | | |
|----|------------------------------|----------------------|
| 1) | dott. Filippo Labellarte | Presidente |
| 2) | dott. Matteo Antonio Sansone | Consigliere relatore |
| 3) | dott. Luciano Guaglione | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 10 dell'anno 2019 avente ad oggetto: controversie bancarie-opposizione a decreto ingiuntivo.

TRA

[REDACTED]
[REDACTED] maggio 2011, rappresentati e difesi dall'avvocato [REDACTED] per mandato in calce all'atto di citazione in appello, con indirizzo di posta elettronica: [REDACTED]

APPELLANTI

E

[REDACTED] e per essa in qualità di mandataria con rappresentanza, giusta procura per atto del notaio [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Sinisi in forza di procura generale alle liti per atto del notaio Maurizio Marino di Verona numero di rep. 67593 del 16 settembre 2010, con domicilio pec: avvluigisinisi@pec.giuffre.it

APPELLATA

[REDACTED], contumace

APPELLATA

All'udienza del 8 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate con note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'epidemia da COVID 19 così come disposto dal decreto del presidente di sezione del 30 novembre 2020, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE.

Con la sentenza numero 2951/2018 pubblicata il 22 novembre 2018, il tribunale di Foggia, decidendo sulla domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] (la prima quale fideiussore e il secondo quale socio accomandatario della società [REDACTED]) nei confronti di [REDACTED], rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo numero 1168/2014 con il quale era stato ingiunto il pagamento di € 177.939,63 a carico della [REDACTED] e di 171.490,54 euro a carico del [REDACTED] titolo di scoperto dell'apertura di credito numero 10803188 e del conto corrente numero 10803192 e condannava gli opposenti al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c..

Rilevava il tribunale che la banca aveva provato il proprio credito producendo fin dalla fase monitoria i contratti di riferimento e integrato nel corso del giudizio di opposizione la documentazione con gli estratti conto integrali relativi ai rapporti bancari.

In merito alla eccepta violazione della disciplina antitrust, il giudice si dichiarava incompetente a definire la domanda che spettava alla competenza funzionale del tribunale delle imprese di Bari. In ogni caso l'eccezione formulata genericamente in relazione a tutti i contratti per cui vi è causa era inaccoglibile perché priva di riferimento al contratto di fideiussione stipulato dalla [REDACTED]

Altrettanto priva di pregio era la contestazione relativa al mancato invio degli estratti conto. In sede di proposta contrattuale il cliente società [REDACTED] aveva indicato come proprio domicilio quello in [REDACTED] numero 108 e nel contratto il cliente si era impegnato a comunicare eventuali variazioni del domicilio eletto. Dagli atti di causa non risultava che la società correntista avesse comunicato alla banca il mutamento di indirizzo, sicché l'invio degli estratti conto presso il domicilio eletto dal cliente all'atto della stipula era corretto.

Inammissibili erano le contestazioni relative a singoli pagamenti genericamente disconosciuti per i quali gli opposenti non avevano proposto alcuna querela dovendosi ritenere correttamente comunicati gli estratti conto inviati presso il domicilio eletto dal cliente, mai revocato.

Altrettanto generica era la contestazione del saldo risultante dagli estratti conto, non avendo gli opposenti indicato il tasso soglia in vigore al momento della stipula che sarebbe stato lesivo da presunte ma non documentate pattuizioni ultralegali.

La evidente infondatezza dei motivi di opposizione nonché l'irragionevole rifiuto della proposta conciliativa fatta dal giudice mostravano l'intento puramente dilatorio posto a base dell'opposizione e tale condotta costituiva colpa grave e meritava di essere censurata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. con la condanna in favore dell'opposta al risarcimento del danno quantificato in misura pari alle spese di lite, in € 8964,25 comprensivi di spese generali del 15%.

Per la riforma della decisione, con l'atto di citazione notificato telematicamente il 26 dicembre 2018, hanno proposto appello [redacted], con il primo motivo sostenendo il mancato invio degli estratti conto bancari contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado; con il secondo motivo, contestando la sentenza del tribunale nella parte in cui riguardo alla contestazione dei pagamenti ha ritenuto generico il disconoscimento, avendo gli opposenti avuto conoscenza degli estratti conto solo con il deposito degli stessi nel presente giudizio; con il terzo motivo contestando la condanna ex articolo 96 c.p.c.

Hanno concluso gli opposenti chiedendo di dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo e in via subordinata la revoca della condanna al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c., con il favore delle spese di lite del doppio grado da distarre in favore del procuratore anticipatario.

Si è costituita in giudizio [redacted] s.p.a. e per essa in qualità di mandataria con rappresentanza [redacted] quale cessionaria dei crediti di [redacted], come da avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale numero [redacted] agosto 2017, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico bancario e degli articoli 4 e 7.1 della legge numero 130.

La società intervenuta nel processo quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'articolo 111 c.p.c., ha eccepito il difetto di legittimazione di [redacted] a sollevare contestazioni di spettanza della società debitrice avendo proposto opposizione a decreto ingiuntivo a titolo personale e non quale rappresentante legale della società, con particolare riferimento alla ricezione o meno degli estratti conto e al luogo di consegna degli stessi.

Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione della fideiubente [redacted] a contestare i rapporti contrattuali fra la banca appellata e la società garantita, avendo rilasciato in favore della banca la fideiussione contenente la clausola di pagamento a prima richiesta ovvero senza eccezioni in virtù della quale la [redacted] sarebbe obbligata in forza di un contratto autonomo di garanzia. In forza di tale principio gli opposenti non potrebbero sollevare eccezioni riguardanti la validità, efficacia ed esigibilità del rapporto.

Entrambe le eccezioni sono tardive e quindi inammissibili perché coperte dall'implicito giudicato contenuto nella sentenza che rigettando l'opposizione perché infondata e condannando gli opposenti al pagamento delle spese processuali, evidentemente li ha ritenuti legittimati a proporre l'opposizione.

Nel merito, la società intervenuta ha concluso per il rigetto dell'appello e in via subordinata per la condanna degli appellanti al pagamento di quanto risulterà a credito della banca appellata, in ogni caso con vittoria delle spese processuali "anche per lite temeraria".

All'udienza del 8 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate con note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'epidemia da COVID 19 così come disposto dal decreto del presidente di sezione del 30 novembre 2020, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.

Con la comparsa conclusionale depositata il 12 marzo 2021, la difesa degli appellanti [redacted] ha eccepito il difetto di prova della titolarità del credito vantata dalla società intervenuta [redacted] a., in particolare della documentazione comprovante in che modo tale società avrebbe acquistato il credito originariamente facente capo a [redacted]. Sarebbe pertanto priva di legittimazione ad agire la società intervenuta ai sensi dell'articolo 111 c.p.c.

L'eccezione è inammissibile.

Occorre premettere che già nel giudizio di primo grado la società [redacted] era intervenuta quale cessionaria del credito originariamente facente capo alla banca [redacted] che aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo numero 1168 del 28 maggio 2014, senza che da parte degli opposenti [redacted] sia stata sollevata alcuna contestazione, tanto che l'atto di citazione in appello risulta notificato oltre che ad [redacted] a., alla stessa società cessionaria [redacted].

Inoltre, la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione relativa alla legittimazione attiva di [redacted], e non risulta proposto alcun motivo di

appello con il quale si sia lamentata l'omessa decisione sulla eccezione di difetto di legittimazione sollevata nella comparsa conclusionale degli appellanti.

L'eccezione proposta con la comparsa conclusionale da parte degli appellanti, con la quale si contesta il difetto di prova dell'avvenuta cessione del credito è evidentemente tardiva e quindi inammissibile alla stregua del principio affermato dalla Corte suprema di cassazione (cfr. Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020) secondo il quale la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha (è vero) anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Ebbene, la mancata contestazione nel giudizio di appello fino al deposito della comparsa conclusionale unitamente alla citazione in giudizio della stessa società cessionaria appaiono incompatibili con la contestazione della verità della cessione ora tardivamente sollevata dagli appellanti.

Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti [redacted] sostengono che l'istituto bancario non avrebbe inviato gli estratti conto, _tranne qualche sporadica e singola comunicazione, alla via [redacted] in Manfredonia (domicilio eletto così come ritenuto dal tribunale), ma alla via [redacted] di San Giovanni Rotondo: indirizzo non avente alcun collegamento con la società correntista [redacted]

Non sarebbe pertanto corretta la decisione del tribunale che ha ritenuto come in difetto di modifica del domicilio eletto, gli estratti conto erano stati regolarmente inviati alla via [redacted]

La conseguenza di tale assunto sarebbe la inapplicabilità del principio secondo il quale in mancanza di contestazione, gli estratti conto inviati al correntista si devono intendere approvati ai sensi dell'articolo 1832 c.c.

Il motivo è destituito di fondamento.

Innanzitutto, nel giudizio di primo grado l'istituto bancario ha depositato un documento non contestato con la citazione in appello, dal quale si rileva che la società correntista [redacted] s. dal 16 maggio 2008 fino al 10 novembre 2009 ha avuto la propria sede in San Giovanni Rotondo alla via [redacted] 6. Il documento è costituito da una visura rilasciata dalla società "Dossier Top", la cui veridicità come si è detto, non è stata oggetto di contestazione con l'atto di appello, di talché i dati in essa contenuti possono essere ritenuti attendibili. Con la conseguenza che l'assunto degli appellanti secondo il quale il recapito al quale risultano spediti gli

estratti conto, di via [redacted] n. 6 in San Giovanni Rotondo, non avrebbe alcuna relazione con la società correntista, appare privo di fondamento.

In secondo luogo, occorre considerare che il decreto ingiuntivo concesso dal tribunale di Foggia riguarda il credito della banca [redacted] a. relativo al rapporto di conto corrente che si è svolto dal 2 aprile 2007 al 25 giugno 2012 (si veda il ricorso monitorio del 1° aprile 2014).

Appare del tutto improbabile che la società correntista, pur non ricevendo gli estratti del conto corrente di cui era titolare, non si sia rivolta alla banca per conoscere la movimentazione del conto.

Il primo motivo di impugnazione si fonda sulla giurisprudenza della suprema corte di cassazione che ha ritenuto in particolare come nel contratto di conto corrente bancario, che è caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e che, come tale, ha ad oggetto una prestazione - cui possono aggiungersene altre - che si inquadra in quella tipica del contratto di mandato, la banca ha l'obbligo di rendiconto ex art. 1832 c.c., che si attua attraverso l'invio periodico degli estratti conto, sicché la stessa è ad esso inadempiente ove non provi di avervi provveduto. (cfr. Corte di cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 1584 del 20/01/2017, Rv. 643500 - 01). La legge tuttavia non prevede che l'invio degli estratti conto debba avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, consentendo quindi che l'invio sia effettuato con posta ordinaria. Solo per l'invio dell'estratto conto di chiusura l'articolo 1832 comma secondo c.c. prescrive la forma della raccomandata, tuttavia senza avviso di ricevimento; con la conseguenza che la prova gravante sull'istituto bancario, di avere regolarmente provveduto al rendiconto tramite l'invio degli estratti-conto può essere fornita con presunzioni, così come affermato in base al principio che con riferimento al contratto di conto corrente bancario la presunzione legale contenuta nel primo comma dell'art. 1832 cod. civ. della approvazione del conto in caso di mancata contestazione dello stesso da parte del correntista presuppone che la banca abbia trasmesso l'estratto del conto al cliente e che questi l'abbia ricevuto, ma non richiede che la dimostrazione di tale trasmissione per raccomandata sia data attraverso la produzione in giudizio della ricevuta di ritorno della raccomandata stessa contenente l'estratto del conto, potendo tale dimostrazione essere data anche altrimenti, con ogni mezzo ammesso dalla legge e, quindi, pure a mezzo di presunzioni. (cfr. Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 178 del 13/01/1988, Rv. 456795 - 01).

Non è quindi errato ritenere che la società correntista abbia regolarmente ricevuto gli estratti conto poiché non risulta che si sia mai doluta o attivata prima del giudizio nei confronti dell'istituto bancario, lamentando la mancata ricezione degli estratti conto. Ma anche dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la società [redacted] non ha proposto opposizione lasciando che il provvedimento monitorio

diventasse definitivo nei suoi confronti, il che costituisce un notevole argomento indiziario che rafforza il convincimento che gli estratti conto siano stati regolarmente comunicati alla società correntista, visto che il provvedimento monitorio, emesso nei confronti della società nella sua nuova veste giuridica di società di capitali a responsabilità limitata (quindi titolare degli obblighi assunti e dei rapporti facenti capo alla società in accomandita semplice, ai sensi dell'articolo 2498 cod.civ.) si risolve nella condanna della società al pagamento della notevole somma di € 177.939,62 oltre interessi e spese. E sembra al collegio del tutto inverosimile che di fronte a una conseguenza così grave quale il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo la società correntista, pur non avendo ricevuto la trasmissione degli estratti conto, non abbia proposto opposizione al provvedimento monitorio accettando l'eventualità di un'azione esecutiva per un ingente debito di cui-stando alla tesi degli appellanti-fino a quel momento sarebbe stata del tutto ignara.

In terzo luogo, anche ammesso soltanto per ipotesi che la società correntista non abbia ricevuto regolarmente gli estratti conto, la conseguenza di una tale omissione non sarebbe quella della inesigibilità del credito della banca, ma quella di non applicazione della decadenza dalla contestazione dell'estratto conto fissata dall'articolo 1832 c.c. Come è stato affermato in modo condivisibile (cfr. Tribunale - Grosseto, 27/03/2020, n. 275) è possibile contestare la veridicità delle movimentazioni bancarie di conto corrente anche oltre il termine di decadenza, in sede giudiziale, se la banca non abbia provato l'invio degli estratti conto. (Nel caso di specie il fideiussore di un conto corrente bancario erroneamente eccepiva l'inesigibilità del credito per il mancato invio dei conti correnti mentre avrebbe dovuto contestare le movimentazioni bancarie).

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12169 del 15/09/2000; Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17242 del 28/07/2006) ritiene che le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere; a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione.

Insomma, atteso che la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce "trasmissione", ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato, sarebbe stato onere degli oppositori contestare specificamente le singole operazioni annotate negli estratti conto prodotti in giudizio dalla banca.

Risulta dall'atto di citazione in appello (si viene quindi all'esame del secondo motivo di impugnazione) che dopo la produzione in giudizio degli estratti conto da parte della banca, la difesa del [REDACTED] nella memoria ex articolo 183 sesto comma numero 1 c.p.c. ha sostenuto che "a partire dalla data del 16/5/2008 da cui ha assunto la qualità di socio accomandatario e sino alla data di cessazione di tale incarico le schede contabili riportano l'annotazione di prelievi per contanti avvenuti presso lo sportello che il [REDACTED] contesta che siano stati effettuati e che siano riconducibili alla [REDACTED] s.a.s.. Lo stesso, inoltre, disconosce anche tutte le operazioni annotate nello stesso periodo afferenti bonifici bancari eseguiti a favore di [REDACTED]".

La contestazione non supererebbe il rilievo di genericità già sollevato dal giudice di primo grado. Gli oppositori avrebbero dovuto specificare la data e l'importo delle singole operazioni contestate (i prelievi di contanti allo sportello e le operazioni di bonifico effettuate a favore di due soggetti beneficiari), in quanto la contestazione coinvolge operazioni effettuate in un determinato periodo di tempo, quello nel corso del quale il [REDACTED] rivestì la qualità di socio accomandatario. La individuazione delle operazioni contestate non sarebbe possibile neppure *per relationem* individuando il periodo nel quale il [REDACTED] è stato socio accomandatario della società [REDACTED], poiché non è stato precisato quando è cessato da tale veste l'opponente.

È vero tuttavia che con il motivo di appello [REDACTED] e [REDACTED] hanno precisato che quest'ultimo ha rivestito la qualità di socio accomandatario dal 16 maggio 2008 fino all'8 settembre 2010 quando la società [REDACTED] s.a.s. si trasformò in società a responsabilità limitata. Si tratta tuttavia di una precisazione - quella del periodo nel quale si sono verificate le operazioni contestate - postuma rispetto alla contestazione sollevata con la memoria ex articolo ex 183 sesto comma numero 1 c.p.c. del 12 febbraio 2015, nella quale non risulta precisata la data in cui il [REDACTED] cessò dall'incarico di socio accomandatario (si veda la memoria ex articolo 183 c.p.c., pagina 3 su 4). Tale omissione comporterebbe due conseguenze: la prima sarebbe costituita dalla decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto per l'avvenuto decorso del termine che a tutto concedere non può essere superiore a sei mesi dalla ricezione degli estratti conto (termine fissato dal secondo comma dell'articolo 1832 c.c. con riferimento all'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura); la seconda costituita dalla impossibilità di individuare le operazioni di prelievo per contanti allo sportello e di bonifico sconosciute dal [REDACTED], considerato che negli estratti conto depositati dall'istituto bancario non si rinvenivano operazioni di prelievo di contante e di bonifico il 16 maggio 2008, unica data certa indicata nella contestazione sollevata con la memoria del 12 febbraio 2015 ed in mancanza del secondo termine che avrebbe consentito di individuare le operazioni contestate attraverso la lettura degli estratti conto: quello della data in cui il [REDACTED] cessò dalla veste di socio accomandatario.

Appare però possibile superare il rilievo di indeterminatezza della contestazione attraverso il richiamo al ricorso monitorio depositato dall'istituto bancario, nel quale è stata individuata la responsabilità del [REDACTED] quale socio accomandatario illimitatamente responsabile per le obbligazioni della cessata [REDACTED] s.a.s. fino alla data dell'8 settembre 2010 in cui la società si trasformò in società a responsabilità limitata. L'integrazione della contestazione nel senso testé precisato rende ammissibile la contestazione sollevata dagli appellanti, tuttavia il motivo di gravame non può essere accolto perché assorbito e superato dal rigetto del primo motivo di appello, quello fondato sul mancato invio degli estratti conto al recapito della società correntista.

Infatti, una volta ritenuto che gli estratti conto furono regolarmente inviati dalla banca per le considerazioni innanzi espresse (la inverosimile circostanza che pure in mancanza di ricezione degli estratti conto, il [REDACTED] quale socio accomandatario della società correntista non si sia premurato di rivolgersi alla banca per conoscere le movimentazioni del conto e la mancata opposizione al decreto ingiuntivo della società [REDACTED]), la contestazione circa i prelevamenti di denaro e i bonifici avrebbe dovuto essere sollevata prima della opposizione al decreto ingiuntivo.

Ma anche volendo ritenere solo per ipotesi che sia veritiera la tesi degli appellanti secondo cui gli estratti conto sarebbero stati inviati dalla banca a un recapito non avente alcun collegamento con la società correntista, osserva il collegio che secondo la corte di cassazione, in materia di rapporti di conto corrente, l'estratto conto non debitamente comunicato al correntista o dallo stesso tempestivamente contestato perde il valore probatorio privilegiato, previsto dall'art. 1832 c.c., ma è comunque prudentemente apprezzabile dal giudice come elemento di prova ex artt. 115 e 116 c.p.c. (cfr. Corte di cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 22551 del 25/09/2018, Rv. 650854 - 01). Sotto tale profilo non appare peregrina l'osservazione fatta dal tribunale, se intesa nel senso che la contestazione delle operazioni indicate dagli appellanti (i prelevamenti di contante e i bonifici in favore di alcuni soggetti individuati) si può ritenere destituita di fondamento in mancanza di iniziative dirette ad accertare la commissione di fatti penalmente rilevanti. Se infatti fosse vero che siamo stati effettuati prelevamenti di denaro allo sportello e bonifici bancari non autorizzati dal legale rappresentante della società correntista, si sarebbe trattato di comportamenti integranti veri e propri reati (l'appropriazione o la distrazione di denaro ai danni della società [REDACTED]), cosicché non è affatto chiaro per quale motivo il [REDACTED] non abbia assunto l'iniziativa di denunciare i fatti e individuare i responsabili degli asseriti episodi di appropriazione illecita.

Insomma, gli elementi indiziari evidenziati convergono nel far ritenere comunque infondate le contestazioni del rendiconto avanzate dagli opposenti, anche qualora per ipotesi si voglia ritenere che costoro abbiano ricevuto la trasmissione degli estratti conto solo nel corso del giudizio.

Con il terzo motivo di impugnazione, la difesa degli appellanti sottopone a critica la condanna al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c. osservando che il tribunale non ha chiarito quale delle norme previste dall'articolo abbia applicato e non ha specificato in cosa consisterebbe l'elemento soggettivo della colpa grave e neppure quello oggettivo del danno sofferto dall'istituto bancario. Riprendendo il primo motivo di appello, [REDACTED] e [REDACTED] ribadiscono che gli estratti conto per la loro quasi totalità sono stati trasmessi presso una sede diversa da quella riconducibile alla società [REDACTED] e l'omesso deposito degli estratti conto in sede monitoria non ha consentito ai debitori di verificare la reale debenza delle somme ingiunte costringendoli a proporre opposizione al decreto ingiuntivo.

Con l'atto di opposizione, gli appellanti eccepirono l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, dell'illecito anatocismo mediante capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'applicazione di un tasso di interesse usurario e la illegittima regolamentazione della valuta con riserva espressa di articolare specifiche contestazioni dopo il deposito della documentazione da parte della banca, indicanti le singole operazioni.

Le contestazioni sulla legittimità del tasso di interesse e sulle altre questioni non sono state riproposte dopo l'esame degli estratti conto e così appare superflua l'osservazione del tribunale secondo la quale le doglianze degli opposenti risultavano totalmente generiche e prive di specifici riscontri non avendo gli opposenti neppure indicato il tasso soglia sussistente al momento della stipula che sarebbe stato leso da non documentate pattuizioni ultralegali. Gli opposenti non potevano specificare tali contestazioni senza avere prima esaminato gli estratti conto, a loro dire mai trasmessi alla società correntista. Neppure essi hanno insistito nella richiesta di consulenza tecnica d'ufficio alla quale espressamente hanno rinunciato chiedendo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.

Il motivo è destituito di fondamento. Come si è visto, il collegio ritiene del tutto inverosimile che il [REDACTED] quale socio accomandatario della società correntista (che pure risulta avere posto in essere numerose operazioni bancarie nello svolgimento della propria attività) pur non avendo ricevuto gli estratti conto sia rimasto inerte fino ad attendere la notificazione del decreto ingiuntivo per contestare alcune delle operazioni di addebito solo nel giudizio di opposizione.

Inoltre, il comportamento degli opposenti appare contrario a buona fede nel momento in cui hanno sostenuto che l'indirizzo al quale furono spediti gli estratti conto (quello di via [REDACTED] no 6 in San Giovanni Rotondo) non aveva alcuna relazione con la società [REDACTED], quando invece dalla visura prodotta dall'istituto bancario non contestata con l'atto d'impugnazione, si rileva che si trattava dell'indirizzo della società debitrice fino al 10 novembre 2009.

In conclusione, la condanna degli opposenti pronunciata dal giudice di primo grado trova il suo fondamento nell'articolo 96 comma terzo c.p.c. che consente la pronuncia di condanna anche d'ufficio potendosi configurare nel comportamento degli opposenti il requisito della colpa grave secondo la definizione fornita dai giudici di legittimità, i quali hanno statuito come la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a "bloccare" le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità avrebbe dovuto essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace). (cfr. Corte di cassazione Sez. U - , Sentenza n. 22405 del 13/09/2018, Rv. 650452 - 01).

Il rigetto dell'appello comporta la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali di secondo grado come da dispositivo, ai sensi del decreto ministeriale numero 55/2014 in base al valore della controversia, omessa la fase della trattazione/istruttoria che non ha avuto svolgimento.

Non ritiene il collegio che siano ravvisabili nei confronti degli appellanti gli estremi per la condanna ulteriore al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c., al riguardo potendosi osservare che la decisione del tribunale, di ritenere generica la contestazione degli estratti conto, appare inesatta perché come si è detto, gli atti offrivano elementi sufficienti per individuare le singole operazioni disconosciute dagli opposenti.

Gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002 numero 115 ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. 30 maggio 2002 numero 115 inserito dall'articolo 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 numero 228 applicabile ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica dell'atto di

impugnazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (cfr. Corte di cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 14515 del 10/07/2015, Rv. 636018).

P.Q.M.

La corte rigetta l'appello proposto da [redacted] e [redacted] con l'atto di citazione notificato il 26 dicembre 2018 nei confronti di [redacted] s.p.a. nonché nei confronti di [redacted] e per essa in qualità di mandataria con rappresentanza, di [redacted] avverso la sentenza numero 2951/2018 del tribunale di Foggia pubblicata il 22 novembre 2018;

condanna in solido fra loro [redacted] e [redacted] a rifondere le spese processuali in favore di [redacted] come in giudizio rappresentata e le liquida in € 9515,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e cpa come per legge;

dichiara che nei confronti degli appellanti ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002 numero 115.

Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 7 aprile 2021

Il Presidente
Filippo Labellarte

Il Consigliere estensore
Matteo Antonio Sansone